

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali



Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFSAL
FESICA

In vigore dal
01.06.2021 al 31.05.2024

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai dipendenti delle Imprese Alimentari che operano nei settori della produzione e trasformazione di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale indicati di seguito a titolo di esemplificazione non esaustiva e da interpretarsi per analogia. Industria delle carni, salumi, dolciaria, lattiero-casearie, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie, estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcol e del lievito, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, degli involucri naturali per salumi, delle conserve vegetali, molitoria, della pastificazione, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, l'industria degli alimenti zootecnici e delle conserve animali, Pasticcerie, Gelaterie, Rosticcerie ed affini che si svolgono prettamente attività di produzione.

STAGIONALITÀ

In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che comportano la sensibile diffusione di aziende come di seguito strutturate:

- piccole aziende la cui attività viene svolta da soci e coadiutori familiari e che, durante i picchi stagionali, si avvalgono di collaboratori assunti a tempo determinato;
- aziende di dimensioni maggiori che, a seguito di consistenti variazioni stagionali della domanda, devono ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato;
- aziende che hanno mutato la propria organizzazione avvalendosi di lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato, ma mantengono nel settore stagionale una quota consistente delle proprie attività.

Le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano reparti o settori ad apertura annuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rispecchiano le caratteristiche di stagionalità le seguenti attività:

- attività legate all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse ad eventi ciclici, religiosi, tradizionali e promozionali;
- produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;
- produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici;
- produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità;
- unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell'anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
- la possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l'amministrazione e la vendita. Nell'arco dello stesso ciclo stagionale, la durata complessiva massima sarà di 8 mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI																																												
Periodo di prova Art.2	Quadri e primo livello: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.																																												
Orario di lavoro Art. 7 e ss	40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.																																												
Reperibilità Art. 9 bis	Definita con specifico accordo aziendale che dovrà prevedere un'indennità forfetaria non inferiore a 12,00 euro, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.																																												
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%; erogazione del 25% della percentuale di maggiorazione.																																												
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.																																													
Vista la pluralità di attività svolte, si rimanda all'Art. 12 del CCNL per l'elenco completo delle maggiorazioni.																																													
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, ad esclusione delle imprese di panificazione, per le quali per lavoro notturno si intende quello prestato tra le 21.00 e le 4.00.																																													
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.																																												
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.																																												
Retribuzione Art.25	<p>Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173. In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 7° per le imprese del settore alimentare e nei livelli dal 2° al 5° per le imprese di panificazione, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.</p> <p>Le imprese del settore alimentare rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione di secondo livello o dell'accordo aziendale economico di cui all'art. 30 (Premio di produzione) del presente CCNL, corrispondono, per 12 mensilità, gli importi di seguito riportati a titolo di elemento economico di garanzia e sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Settore Alimentare</th> <th colspan="2">Settore Panificazione</th> </tr> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo</th> <th>Livello</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>36,93</td> <td>1</td> <td>21,45</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36,93</td> <td>2</td> <td>19,74</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>32,11</td> <td>3 A</td> <td>18,23</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26,49</td> <td>3 B</td> <td>16,84</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23,28</td> <td>4</td> <td>14,27</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20,88</td> <td>5</td> <td>12,66</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>19,27</td> <td>6</td> <td>10,73</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>17,66</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>16,06</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Settore Alimentare		Settore Panificazione		Livello	Importo	Livello	Importo	Q	36,93	1	21,45	1	36,93	2	19,74	2	32,11	3 A	18,23	3	26,49	3 B	16,84	4	23,28	4	14,27	5	20,88	5	12,66	6	19,27	6	10,73	7	17,66	-	-	8	16,06	-	-
Settore Alimentare		Settore Panificazione																																											
Livello	Importo	Livello	Importo																																										
Q	36,93	1	21,45																																										
1	36,93	2	19,74																																										
2	32,11	3 A	18,23																																										
3	26,49	3 B	16,84																																										
4	23,28	4	14,27																																										
5	20,88	5	12,66																																										
6	19,27	6	10,73																																										
7	17,66	-	-																																										
8	16,06	-	-																																										
Indennità Art. 25 bis	<ol style="list-style-type: none"> Indennità di funzione quadro pari a 100€ per le imprese alimentari per 14 mensilità. Agli addetti alla produzione che non fruiscono del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto e che effettuano lavoro a turni di 8 ore consecutive, tra le 6 e le 22, compete una maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione. Indennità per i lavoratori delle imprese alimentari, qualora si verificano determinate condizioni climatiche: <ul style="list-style-type: none"> disagio per freddo: 6% disagio per caldo: 6% 																																												

	<ul style="list-style-type: none"> disagio per umido: 6%
Contratto di reinserimento Art. 25 ter	<p>A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.</p> <p>Inquadramento durante i primi 24 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale; seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale. <p>Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.</p> <p>In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Mensilità	Quattordici.
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.
Scatto di merito Art. 31	Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
Malattia Artt. 36 e ss	<p>Conservazione del posto:</p> <p>180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata</p> <p>720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi</p> <p>720 GG → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.</p> <p>INTEGRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno <p>Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno</p>
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.
Part time Art.76 e ss	<p>Previste clausole elastiche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale; Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento. Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata
Tempo determinato Art.92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato.
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.
Collaborazioni coordinate e	Le parti stabiliscono, ai sensi dell'art.2 c.3 del D.Lgs.n.81/2015, che possa essere stipulato un contratto di collaborazione per tutte quelle attività ausiliarie e/o complementari

<p>continuative Art.114</p>	<p>compatibili con la regolamentazione della collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico non può discostarsi in difetto di oltre il 30% della retribuzione prevista.</p>												
<p>Sanità integrativa Art. 122</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. • Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. • Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table border="1" data-bbox="435 629 1369 860"> <tr> <td>da 1 a 5 :</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>da 6 a 15 :</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td> <td>€ 150,00</td> </tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td> <td>€ 250,00</td> </tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td> <td>€ 300,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 50:</td> <td>€ 350,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità. 	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
<p>Ente Bilaterale E.B.I.A.S.P. Art. 133</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile all' E.B.I.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. • La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. • Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.B.I.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità. 												
<p>Classificazione del personale Art.147 e ss</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Settore alimentare: organizzata su 9 livelli, compresi i Quadri; • Settore panificazione: organizzata su 7 livelli; • Viaggiatori e piazzisti: organizzata su 2 livelli. <p>Presenti esemplificazioni/declaratorie per ogni livello.</p>												
<p>Viaggiatori e piazzisti APPENDICE</p>	<p>Per tutto ciò che riguarda la disciplina di viaggiatori e piazzisti, si rimanda all'apposita appendice.</p>												

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

DURATA

Settore Alimentare				
Livelli	Durata complessiva	1° periodo	2° periodo	3° periodo
7° livello	24 mesi	15	9	-
6° - 5° - 4° - 3° - 2° livello	36 mesi	15	15	6

Settore Panificazione				
Livelli	Durata complessiva	1° periodo	2° periodo	3° periodo
4° e 5° livello	30 mesi	18	8	4
3°A - 3°B - 2° - 1° livello	36 mesi	21	11	4

La durata dell'apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l'azienda.

TRATTAMENTO ECONOMICO:

Durata apprendistato	Periodo	Trattamento retributivo
36 mesi	Primo periodo	Due livelli sotto quello di destinazione finale
	Secondo periodo	Un livello sotto quello di destinazione finale
	Terzo periodo	Inquadramento al livello di destinazione finale
24 mesi	Primo periodo	Un livello sotto quello di destinazione finale
	Secondo periodo	Inquadramento al livello di destinazione finale
Inferiore a 24 mesi	Prima metà	Un livello sotto quello di destinazione finale

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: **180 GG**

INTEGRAZIONE	→	50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
	→	75% dal 4° al 45° gg
	→	Massimo 45 gg di integrazione/anno
INFORTUNIO	→	60% primi 3 gg
	→	80% dal 4° al 20° gg
	→	90% dal 21° al 180°

TABELLE RETRIBUTIVE

SETTORE ALIMENTARE

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi	Minimi retributivi 1/01/2022	Minimi retributivi 1/01/2023	Contingenza
Ottavo livello	€1.015,70	€ 1.030,95	€ 1.046,40	€ 514,74
Settimo livello	€ 1.117,25	€ 1.134,00	€ 1.151,02	€ 517,03
Sesto livello	€1.218,80	€ 1.237,10	€ 1.255,65	€ 519,31
Quinto livello	€1.320,40	€ 1.340,21	€ 1.360,31	€ 521,59
Quarto livello	€ 1.472,90	€ 1.494,85	€ 1.517,28	€ 252,02
Terzo livello	€ 1.675,90	€ 1.701,05	€ 1.726,55	€ 529,58
Secondo livello	€ 2.031,35	€ 2.061,83	€ 2.092,75	€ 537,57
Primo livello	€ 2.240,00	€ 2.273,60	€ 2.307,10	€ 544,42
Quadri*	€ 2.407,05	€ 2.442,05	€ 2.477,05	€ 545,72

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 100€.

EDR pari a 10,33€ non compreso nei minimi retributivi, da corrispondersi per 13 mensilità

SETTORE PANIFICAZIONE

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi	Minimi retributivi 1/01/2022	Minimi retributivi 1/01/2023	Contingenza
Primo Livello	€ 1.538,95	€ 1.562,05	€ 1.585,50	€ 530,43
Secondo livello	€ 1.419,10	€ 1.440,40	€ 1.462,00	€ 527,52
Terzo livello A	€ 1.307,65	€ 1.327,30	€ 1.347,21	€ 524,80
Terzo livello B	€ 1.217,42	€ 1.235,70	€ 1.254,25	€ 522,58
Quarto livello	€ 1.026,60	€ 1.042,00	€ 1.057,65	€ 517,62
Quinto livello	€ 913,90	€ 927,61	€ 941,55	€ 514,66
Sesto livello	€ 769,95	€ 781,50	€ 793,25	€ 511,17

EDR pari a 10,33€ non compreso nei minimi retributivi, da corrispondersi per 13 mensilità.

VIAGGIATORI e PIAZZISTI

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi	Minimi retributivi 1/01/2022	Minimi retributivi 1/01/2023	Contingenza
Seconda categoria	€1.320,40	€ 1.340,21	€ 1.360,31	€ 521,59
Prima categoria	€ 1.675,90	€ 1.701,05	€ 1.726,55	€ 529,58

EDR pari a 10,33€ non compreso nei minimi retributivi, da corrispondersi per 13 mensilità.

Riproduzione Vietata
Tutti i diritti riservati

© Copyright 2021